

STUDIO ASSOCIATO RICCI & SCIALPI
DOTTORI COMMERCIALISTI

RICCI Dr. Antonio
RICCI Dr. Gaetano
SCIALPI Dr. Riccardo

CIRCOLARE 1/2020

OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI PER GLI ONERI DETRAIBILI

Gentile Cliente,

La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche.

Per recuperare le spese detraibili ai sensi dell'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) **dall'1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti**. Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.

SPESE A CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI:

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l'utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell'articolo 15 del DPR 917/1986 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- **Interessi passivi mutui prima casa**
- **Intermediazioni immobiliari per abitazione principale**
- **Spese mediche**
- **Veterinarie**
- **Funebri**
- **Frequenza scuole e università**
- **Assicurazioni rischio morte**
- **Erogazioni liberali**
- **Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi**
- **Affitti studenti universitari**
- **Canoni abitazione principale**
- **Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza**
- **Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**

SPESE A CUI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisa che **l'obbligo** del pagamento con sistemi tracciabili **NON si applica** relazione alle spese sostenute per:

- **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,**
- **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattarci presso lo studio.

Cordiali saluti.

Studio Associato Ricci & Scialpi